

Le società estinte pari non sono

Responsabilità differenti in relazione alla veste giuridica

Pagine a cura
di **FRANCO CORNAGGIA**
e **NORBERTO VILLA**

La giurisprudenza detta la linea sull'estinzione delle società. Responsabilità dei soci differenti in relazione alla veste giuridica della società cancellata dal registro imprese. Liberazione (a date condizioni) per i soci di società di capitali, ma sussistenza della responsabilità illimitata per i soci di società di persone.

La sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 4062 del 22 febbraio 2011 ha confermato che le società di capitali (ma anche quelle di persone) si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese. Il tutto discende dall'articolo 2495, comma 2, del codice il quale prevede che resta «ferma... la estinzione della società dopo la cancellazione»; norma che consente alla Suprema corte di affermare che la cancellazione determina l'estinzione della persona giuridica con decorrenza dalla formalità della pubblicità nel registro delle imprese. Principio che si estende anche alle società di persone, per le quali «sia l'iscrizione che l'estinzione hanno natura dichiarativa ma, analogamente alle società di capitali, l'estinzione comporta la perdita della capacità e della legittimazione».

Punto di partenza è l'articolo 2495, comma 2, del codice civile, il quale prevede che la cancellazione della società di capitali produce l'estinzione

L'estinzione della società

La norma	➔	La società si estingue con la cancellazione dal registro imprese (art. 2495 c.c.)
Ambito applicativo	➔	Vale sia per le società di persone che per quelle di capitale
Rapporti pendenti	➔	È legittima la cancellazione della società, anche in presenza di rapporti giuridici ancora pendenti
La sentenza	➔	Sezioni Unite della Cassazione, sentenza n. 1062 del 22 febbraio 2010
La conseguenza nei rapporti con il Fisco	➔	L'avviso di accertamento notificato ad un soggetto inesistente (società estinta) è nullo
I soci di società di persone	➔	Possono comunque essere chiamati a rispondere dei debiti tributari della società estinta

dell'ente anche in presenza di debiti non pagati e di rapporti ancora pendenti.

In sostanza ciò consente la cancellazione con effetto formale e sostanziale pur in presenza di rapporti debitori: è possibile ottenere la cancellazione presentando un bilancio finale di liquidazione con esposti debiti nei confronti di terzi.

Da qui occorre poi indagare quali siano i diritti dei creditori, sottolineando che successive recenti pronunce giurisprudenziali hanno contribuito a delineare i differenti destini di soci di società di capitali e società di persone.

Per le società di capitale, i creditori, infatti (considerata l'estinzione dell'ente), potranno agire solo nei confronti dei soci ma limitatamente alle somme da questi percepite in sede di bilancio finale di liquidazione, ovvero dei liquidatori,

ove il mancato pagamento sia dipeso da costoro. A tutela dei creditori tuttavia l'articolo 10 della legge fallimentare prevede che gli imprenditori individuali o collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

La Cassazione sancisce comunque il principio che l'effetto estintivo della cancellazione si verifica indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporti giuridici ancora pendenti.

Deciso per giungere a ciò sono state le novità introdotte dalla riforma del diritto societario. In precedenza una giurisprudenza costante aveva sostenuto che l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, non po-

tesse determinare l'estinzione della stessa nel caso i cui non fossero esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non fossero definite tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi.

Ma dopo la riforma anche la giurisprudenza ha iniziato a mostrare un orientamento differente in aderenza al nuovo testo dell'art. 2495 del codice civile che prevede che la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di rapporti non definiti.

Anche per le società di persone la cancellazione dal registro imprese comporta l'estinzione della società, con la conseguenza che l'avviso di accertamento notificato alla sola sas estinta (ma non ai soci) deve consi-

derarsi nullo. In tal senso, la recente sentenza n. 79 del 15 giugno 2011 emessa dalla Commissione tributaria di Milano (si veda altro servizio a pagina 27, ndr), che confermando l'efficacia della cancellazione dal registro imprese, dichiara la legittimità dell'estinzione anche in presenza di debiti sociali non assolti (anche per insufficienza dell'attivo). Ne consegue automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento, in quanto notificato a un soggetto inesistente.

Tuttavia la Ctr lascia aperto uno spiraglio alle pretese erariali, sottolineando che «in effetti, il socio illimitatamente responsabile resta tale anche dopo l'estinzione della società». In altri termini, se l'atto fosse stato indirizzato ai soci e non alla società, il giudizio sarebbe probabilmente stato differente. Del medesimo avviso anche la Corte di cassazione che con la sentenza n. 12799 del 10 giugno 2011 ha sostenuto che la cancellazione dal registro imprese della società di persone non comporta il venir meno della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali. In particolare, la suprema corte ha ribadito che i soci illimitatamente responsabili rispondono dei debiti tributari della società, senza che l'erario debba preventivamente escutere il patrimonio sociale (d'altro canto inesistente, in quanto la società risulta estinta), come invece ordinariamente previsto dall'art. 2304 c.c.